

REPUBBLICA ITALIANA**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA****CONTRATTO D'APPALTO**

TRA: L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (di seguito denominata *Università* o *Ateneo* o *Stazione Appaltante*), con sede in Roma, Via Cracovia, n. 50 - 00133 – codice fiscale n. 80213750583 – partita I.V.A. 02133971008.

E: La Società , con sede in , Via , – cap. – codice fiscale e partita IVA n. .

PER: La concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso la sede della degli Studi di Roma Tor Vergata – CIG .

L'anno addì del mese di , in una sala dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, innanzi a me, Avv. , in qualità di

Ufficiale Rogante, delegato con decreto rettorale n. a redigere

e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti dell'Amministrazione

Universitaria, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Ateneo per

l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sono personalmente

comparsi:

il Prof. Nathan Levialdi Ghiron, C.F. LVLNHN68B19F839J, nato a

Napoli, il 19/02/1968, nella sua qualità di Rettore dell'Università degli

Studi di Roma "Tor Vergata", presso la cui sede per la carica e'

domiciliato, ed autorizzato ad intervenire al presente atto in virtù di

delibera del Consiglio di Amministrazione del

	il Sig. , nato a , il , residente in , Via , Codice Fiscale il quale	
	interviene al presente atto non in proprio, ma quale Rappresentante	
	Legale della Societa' della , con sede come in epigrafe, – iscritta al	
	Registro delle Imprese di Roma al Numero REA: – dal , codice fiscale	
	e Partita Iva n. , presso la quale per la carica e' domiciliato, come	
	risultante dalla verifica di autocertificazione effettuata presso l'Archivio	
	Ufficiale delle CCIAA - certificato della Camera di Commercio	
	Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma, agli atti dell'Universita'	
	degli Studi di Roma Tor Vergata.	
	Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identita'	
	personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa	
	rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla	
	assistenza dei testimoni, giusta la facolta' consentita dal disposto	
	dell'art. 48 della vigente legge notarile n. 89 del 16 dicembre 1913 e	
	successive modifiche ed integrazioni;	
	PREMESSO	
	- che con delibera del , il Consiglio di Amministrazione	
	dell'Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata ha autorizzato una	
	gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento in	
	concessione del servizio di gestione bar e piccola ristorazione presso	
	cinque punti di ristoro, suddivisi in 5 lotti, ai sensi degli artt. 130, 176 e	
	185 del D.Lgs. 36/2023;	
	- che la scelta della migliore offerta e' avvenuta secondo il metodo del	
	rapporto qualita'– prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice degli appalti,	
	2	

con l'attribuzione di 100 punti (80 punti alla migliore offerta tecnica e 20 punti alla migliore offerta economica);

- che in data _____, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha approvato la proposta di aggiudicazione resa dalla Commissione giudicatrice in ordine alla procedura di gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 ed ha, conseguentemente, aggiudicato alla Società _____, la concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso la sede della _____, dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per la durata di 48 mesi, sulla base dell'offerta tecnica proposta e del ribasso pari al _____ % () sul listino prezzi posto a base di gara;

- che, a titolo di cauzione, la Società _____ ha prodotto fideiussione n. _____ emessa in _____, dalla Agenzia _____, in data _____, a garanzia dell'importo di € _____ (diconsi euro);

- che, a titolo di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per coprire i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività ivi svolte previste dal presente contratto, nonché i rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione, esercizio, gestione immobili, impianti, macchinari e attrezzature, per i danni subiti dagli studenti, tutor, docenti ecc. dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, la Società _____, ha prodotto polizza emessa dalla _____, Agenzia di _____, in data _____;

- che sono state effettuate tutte le verifiche previste per il possesso dei prescritti requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario in capo alla Società, con esito positivo, come

risultante agli atti dell'Università';

- che sono risultati negativi gli accertamenti antimafia esperiti in applicazione al D.Lgs.vo del 6/9/2011, n. 159, aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 16/7/2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, risultando tra l'altro negativi gli accertamenti antimafia nei confronti degli amministratori ai sensi della normativa vigente;

- che, ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale, l'Aggiudicataria dichiara di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione, giusta anche le dichiarazioni conservate in atti;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte essenziale e integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

ART.1 – OGGETTO

L'Università', come sopra rappresentata, affida alla Società' nella persona del Sig. _____ che accetta, la concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso la sede della _____ dell'Università' degli Studi di Roma Tor Vergata, presso la sede in Via _____, Roma, CIG _____, secondo le prescrizioni contrattuali prescritte nel presente contratto e relativi allegati (disciplinare di gara, Capitolato Speciale e relativi allegati), recepite nell'offerta presentata e che, noti fra le parti, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - COSTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

	Il costo complessivo ammonta ad € (diconsi euro) + I.V.A., per il	
	periodo di 48 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di avvio	
	del servizio.	
	La Societa' corrispondera' all'Universita' un canone di concessione	
	annuo così ripartito:	
	non comprensivo delle spese relative ai consumi di energia elettrica,	
	acqua, riscaldamento, pulizia e quant'altro occorrente per la conduzione	
	dell'attività, le quali saranno poste a suo carico.	
	Il Direttore dell'esecuzione della presente concessione ha facoltà di	
	applicare delle sanzioni pecuniarie nei seguenti casi:	
	- per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell'esecuzione e	
	completamento dei lavori di installazione di arredi, stigliature ed	
	attrezzature e nell'avvio del servizio rispetto al termine di cui	
	all'articolo 6 del capitolato (20 giorni) una sanzione pari ad € 100,00	
	(euro cento/00);	
	- per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell'avvio del servizio	
	rispetto al termine di cui all'articolo 6 del capitolato (15 giorni) una	
	sanzione pari ad € 100,00 (euro cento/00).	
	ART. 3 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	
	La ditta corrispondera' all'Universita' per l'intero periodo la somma di	
	Euro (euro), + I.V.A.	
	Detto canone dovra' essere corrisposto in rate trimestrali anticipate, da	
	pagarsi entro il primo del mese di ogni trimestre di riferimento. La Ditta	
	si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo	
	5	

scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta da parte della ditta stessa nei confronti dell'Università'.

L'Università, a fronte della scadenza trimestrale del canone per l'utilizzo degli spazi dedicati ai servizi di ristorazione, emetterà fattura elettronica da inoltrarsi attraverso Sistema di Interscambio (SdI) al destinatario che avrà preventivamente segnalato ai competenti Uffici di Ateneo, il proprio Codice Univoco di fatturazione composto da 7 caratteri alfanumerici ed ottenuto previo accreditamento del canale di ricezione presso il medesimo Sistema di Interscambio.

La Ditta dovrà, altresì, assicurare il rimborso dei costi relativi ai consumi delle utenze (elettrico ed idrico) secondo le scadenze che verranno comunicate, unitamente all'ammontare dei singoli importi, dagli uffici dell'Amministrazione. Il pagamento sia del canone che del rimborso dei consumi delle utenze non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo.

In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, sia del canone che delle utenze, l'Università' si riserva la facoltà' di risolvere il contratto immediatamente con Pec, ex art. 1456 c.c., con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere su tutte le somme dovute alla singola scadenza, senza necessità' di costituzione in mora, gli interessi legali in vigore alla data della scadenza del pagamento. Il canone sarà' assoggettato al regime fiscale vigente all'atto dell'aggiudicazione.

Il pagamento previsto dovrà essere effettuato, entro gg. 30 dall'emissione della Fattura elettronica, attraverso bonifico da effettuarsi sulle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: – Istituto di Credito:

Per ogni giorno di ritardo nella corresponsione dei pagamenti rispetto alla scadenza di cui al primo periodo del presente articolo, verra' applicata una sanzione di € 100,00 al giorno, fino al 30° giorno oltre il quale si potra' procedere alla risoluzione del contratto *ipso iure*.

L'importo delle somme dovute a titolo di sanzione verra' automaticamente trattenuto dall'Universita' sul deposito cauzionale definitivo, salva sempre la possibilita' di risolvere l'affidamento con incameramento della cauzione per i casi di reiterate o più gravi inadempienze a giudizio dell'Universita'.

Per quanto non contrasti con le condizioni espresse nel presente contratto, l'esecuzione si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le attivita' eseguite per conto dello Stato.

Art. 4 – ORARI DI APERTURA

In via ordinaria l'orario di apertura dell'esercizio e' cosi' fissato:

- dal lunedì al venerdì: 07.30-19.00
- il sabato: 08.00-14.00

Art. 5 – ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga a condurre il bar, nonche' ogni altro servizio annesso, direttamente, con diligenza professionale e decoro, in conformita' al piano commerciale da concordare preventivamente con

l'Università'. In particolare, essendo l'esercizio collocato all'interno di un complesso universitario, questo dovrà essere sempre tenuto in condizioni igieniche ottimali tali da non nuocere all'immagine dell'Ateneo. I servizi forniti dovranno essere di buona qualità rispondenti alle esigenze mutevoli dell'utenza universitaria, in armonia alle condizioni di mercato. Gli *standards* qualitativi delle prestazioni dovranno essere equiparati a quelli offerti dai bar di pari categoria che operano nella città'.

La Concessione sarà regolata sulla base di quanto disciplinato dall'art. del Capitolato Speciale.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti e dei pasti veloci sarà versato direttamente dagli utenti, anche a mezzo di buoni pasto sia cartacei che elettronici per i quali il Concessionario medesimo dovrà adeguare idoneo *pos*.

La violazione da parte del Concessionario, dei dipendenti o di persone che lo coadiuvano di una qualunque obbligazione contenuta nel capitolato e nel disciplinare di gara, regolarmente comunicata per iscritto e derivante da inadempimento totale o parziale darà luogo all'applicazione a carico del Concessionario medesimo di una sanzione pecuniaria da € 100,00 (euro cento/00) ad € 1.000,00 (euro mille/00) a seconda della gravità della violazione, fatto salvo il diritto dell'Università' di richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 6 - LOCALI E SPAZI CONCESSI IN USO

Per l'espletamento del servizio, l'Università concederà in uso al Concessionario i soli locali e spazi meglio identificati nell'elaborato grafico della Documentazione di gara, predisposti con alimentazioni idriche ed elettriche. Detti locali occupano, complessivamente, una superficie interna di circa mq. . Il Concessionario, qualora ne ricorrano i presupposti, dovrà provvedere, autonomamente, a stipulare, con l'Ente erogatore, il contratto per la fornitura di energia elettrica. Il riscaldamento dei locali, che avverrà mediante apparecchiature elettriche, rimane a carico del Concessionario stesso.

Viceversa, in conformità a quanto previsto al precedente art. 3, il Concessionario dovrà provvedere al rimborso all'Università del costo dei consumi idrici ed elettrici secondo le risultanze dei contatori a defalco, la cui installazione sarà a cura dell'Università stessa.

Per l'uso dei locali è previsto un canone annuale che il Concessionario dovrà corrispondere direttamente all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, secondo le modalità di cui al precedente art. 3 del presente contratto.

Art. 7 – PREZZI

Il Concessionario si impegna a praticare, per i generi ricompresi nel Listino prezzi allegato nella Documentazione di gara, i prezzi, che si intendono comprensivi di IVA, derivanti dall'applicazione della percentuale unica di ribasso proposta in sede di gara e contenuta nell'offerta economica, pari al ribasso del % (diconsi).

La somministrazione di eventuali altri prodotti non inseriti nel listino ed il loro prezzo dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Contratti e Controllo Qualita'.

E' ammessa la revisione prezzi dei prodotti a partire dal secondo anno del contratto. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, detta revisione prezzi verra' operata sulla base di un'istruttoria condotta dall'Amministrazione universitaria, tenendo conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. L'adeguamento per il 2° anno verra' determinato considerando la variazione ISTAT (FOI) dalla data di inizio del servizio alla data di pubblicazione dell'ultimo indice disponibile al momento della richiesta, mentre per gli anni successivi al 2° l'adeguamento verra' determinato considerando la variazione ISTAT (FOI), dalla data in cui e' stato applicato il precedente adeguamento, alla data di pubblicazione dell'ultimo indice disponibile al momento della richiesta. I corrispettivi per i servizi rimarranno a totale ed esclusivo carico dell'utenza del bar, con conseguente esonero dell'Amministrazione universitaria da ogni e qualsiasi responsabilita' al riguardo.

L'accettazione da parte del Concessionario dei buoni pasto rilasciati dall'Universita' al proprio personale esonera l'Universita' da qualsiasi responsabilita' per contenziosi che potrebbero insorgere tra il Concessionario ed il singolo dipendente o tra il Concessionario e la societa' erogatrice del servizio sostitutivo di mensa.

Art. 8 – RESPONSABILITA'

La Societa' assume in proprio ogni responsabilita' impegnandosi a

tenere indenne l'Università', anche in sede giudiziale, per infortuni e danni subiti da persone, cose, locali e opere od impianti preesistenti, tanto dell'Università' che del proprietario/gestore o di terzi, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni in oggetto del presente contratto.

Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inosservanza da parte della degli obblighi, di cui ai precedenti articoli, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure*, ex art. 1456 c.c.

ART. 10 – MODIFICHE SOCIETARIE

La Società si obbliga a comunicare tempestivamente all'Università' ogni modifica intervenuta, durante il periodo contrattuale, negli assetti societari e nella struttura di impresa. Qualora non si ottemperasse a tale obbligo l'Università' si riserva la facoltà di risolvere il contratto, *ipso iure*, ex art. 1456 c.c.

ART. 11 - SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

Data la specificità del servizio, e' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti, solo per le attività non direttamente incidenti sulle fasi di approvvigionamento delle derrate alimentari e non alimentari, di preparazione e di somministrazione degli alimenti. Si intendono subappaltabili esclusivamente i servizi di trasporto dei beni e delle derrate alimentari utili all'esercizio della somministrazione, e di pulizia dei locali. Fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le

quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice, e' fatto espressamente divieto al Concessionario, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera d) del Codice, di cedere il contratto a pena di nullita'. La cessione dei crediti e' disciplinata dall'art. 120 comma 12 del Codice. In caso di inosservanza da parte della Societa' degli obblighi, di cui al presente articolo, l'Universita' si riserva la facolta' di risolvere il contratto *ipso iure*, ex art. 1456 c.c.

ART. 12 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente atto, escluse quelle che per legge dovranno far carico all'Universita', saranno a carico della Societa'.

ART. 13 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente atto l'Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata elegge domicilio legale in Via Cracovia, 50, 00133 Roma; la Societa' .., in Via .., n. .., ..

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Universita' e il Concessionario trattano i dati personali derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della presente Concessione, conformemente al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (nel seguito "GDPR"), e al D. Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), come modificato dal D. Lgs 101/2018.

Entrambe le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, nonché degli eventuali obblighi di legge (art. 5, par. 1, lett. a), b), c), d) GDPR). I dati raccolti verranno

conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (principio di limitazione della conservazione, art. 5, par. 1, lett. e GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

La base giuridica del trattamento è rinvenibile nel D. Lgs. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia”), nel L. 190/2012 (“Legge anticorruzione”) e ss.mm.ii., nel D. Lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) e ss.mm.ii., nonché nella L. 241/1990 (“Legge sul procedimento amministrativo”) e ss.mm.ii.

Nello specifico, i dati personali conferiti dal Concessionario saranno trattati per l’affidamento del servizio di gestione bar e piccola ristorazione, presso il punto di ristoro della dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Tali dati verranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, nel rispetto di specifiche ed adeguate misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. f) GDPR.

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Cracovia, 50, CAP 00133, Roma, Pec direzione.generale@pec.uniroma2.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Cracovia 50 00133 Roma, e-mail rpd@uniroma2.it, PEC rpd@pec.torvergata.it.

La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dati effettuati, è privacy@uniroma2.it (Tel. 0672592151).

Il Concessionario si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dall'Amministrazione Generale dell'Università le cui finalità dovranno essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse insorgere per l'esecuzione del presente atto il foro competente e', in via esclusiva, quello di Roma.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto su supporto informatico su quattordici pagine e nove righe, escluse le firme, della pagina quindici ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Roma,

LA SOCIETA'

L'UNIVERSITA'

Rappresentante Legale

Il Rettore

()

(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)

L'UFFICIALE ROGANTE

(Avv.)